

<b>ASTRAL</b>	<b>REGOLAMENTO</b>
	<b>Disciplina della Pubblicità sulle strade della Rete Viaria in gestione ad ASTRAL SpA</b>

<b>Attività</b>	<b>Settore</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Firma</b>
Redazione	Ufficio Pubblicità Gare Sportive e Trasporti Eccezionali	Alessandra Di Maggio	
Verifica	Area Rilascio Concessioni	Ing. Adriana Elena	
Verifica	Direttore Generale	Dott. Daniele Lucci	
Approvazione	Amministratore Unico	Ing. Antonio Mallamo	

<b>Revisione n.</b>	<b>Motivo della revisione</b>	<b>Data</b>
01/20	Aggiornamento e inserimento articolo (art.33) sull'esercizio del "potere sostitutivo" L.241/90	26/06/2020

**INDICE****TITOLO I - NORME GENERALI**

PREMESSA

ART.1 - POTERI E COMPITI DI ASTRAL

**TITOLO II - DEFINIZIONI, UBICAZIONI, DIMENSIONE, CARATTERISTICHE**

ART. 2 - DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 3 - PUBBLICITA' LUNGO E/O IN VISTA DELLE STRADE

ART. 4 - VINCOLI STORICI, ARTISTICI

ART. 5 - VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

ART. 6 - PUBBLICITA' FONICA

ART. 7 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI E "VEICOLI PUBBLICITARI"

ART. 8 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

ART. 9 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

ART. 10 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

ART. 11 - UBICAZIONE MEZZI PUBBLICITARI IN STAZIONI DI SERVIZIO E AREE DI PARCHEGGIO

ART. 12- SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

ART. 13 - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

**TITOLO III - FORMALITA' DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DI NULLA OSTA**

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

ART. 15 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI PER ESPOSITORI TEMPORANEI

ART. 17 - PUBBLICITA' SU FERME DI AUTOBUS EXTRAURBANE

ART. 18 - CARTELLI E ESPOSITORI NEI CANTIERI EDILI

ART. 19 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

ART. 20 - DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 21 - PROROGA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 22 - VARIAZIONE DEL MESSAGGIO

ART. 23 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

ART. 24 - REVOCA MODIFICA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 25 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 26 - ANNULLAMENTO O NULLITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

**TITOLO IV - ONERI E CANONI**

ART. 27 - SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO

ART. 28 - CANONI

**TITOLO V - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI E/O PERICOLOSI**

ART. 29 - VIGILANZA

ART. 30 - SANZIONI

ART. 31 - SEGNALETICA NON CONFORME

ART. 32 - SERVIZIO RIMOZIONE MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI SU RETE VIARIA REGIONALE

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 33 – POTERE SOSTITUTIVO

ART. 34 – RINVII

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

**TITOLO I  
NORME GENERALI****DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente **Regolamento** disciplina la collocazione, le modalità e le procedure di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari, indicati al successivo art. 2, e dei segnali turistici e di territorio e di servizi utili, nel rispetto del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" emanato con D.Lgs 30/04/92 n.285 e s.m.i (di seguito denominato **CdS**), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con DPR 10/12/92 n.495 e s.m.i. (di seguito denominato **Reg.CdS**) e del D.Lgs 41/04 e s.m.i, e in particolare:

- art. 23 del **CdS**;
- art. 47, art. 48, art.49, art.50, art.51, art. 52, artt. 53,54,55,56,57,58,59 del **Reg.CdS**;
- art. 39 del **CdS** e artt.134 e 136 del **Reg.CdS**;
- artt. 49, 153,162,168 del D.Lgs 41/04 e s.m.i;

L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

**ART. 1 - POTERI E COMPITI DI ASTRAL**

1. Tra i diversi compiti affidati ad ASTRAL SpA (di seguito ASTRAL), quale concessionario della RETE VIARIA della Regione Lazio (RV), in base a quanto stabilito nel vigente Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Lazio, compete il rilascio, l'applicazione degli oneri, la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relativamente alle **autorizzazioni, concessioni e nulla osta** interessanti le strade della RV a lei affidate, che sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente **Regolamento** e nelle vigenti disposizioni di legge di cui al **CdS**, e al **Reg.CdS**, e s.m.i.
2. In particolare ASTRAL è l'unico ente competente per il rilascio di autorizzazioni per la collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade della RV fuori dai centri abitati, su tratti non delimitati né consegnati, e per il rilascio dei nulla osta tecnici nei centri abitati delimitati.
3. Ad ASTRAL compete tra l'altro di:
  - a. **mantenere** un registro dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art.53, c.9 **Reg. CdS** e redigere il catasto stradale nel quale vanno riportate, tra l'altro, le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, nonché dei nulla osta tecnici da essa rilasciati;
  - b. **redigere**, ogni tre anni, ai sensi dell'art.53, c.10 **Reg. CdS**, se richiesto dal Ministero competente, un rapporto sulla densità pubblicitaria per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;
  - c. **vigilare** sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, oltretutto sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi e sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse;
  - d. **segnalare, contestare e verbalizzare** le violazioni alle disposizioni contenute nell'art.23 **CdS**, nonché alle prescrizioni contenute nella autorizzazioni e nei nulla osta rilasciati.

**TITOLO II  
DEFINIZIONE, UBICAZIONE, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE****ART. 2 - DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Si definiscono mezzi pubblicitari:
  - a. **Insegna di esercizio** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si

riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

L'insegna di esercizio può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta. L'insegna di esercizio non deve essere necessariamente una sola ma possono anche aversi più insegne sempre e solo ai fini della realizzazione dello scopo di cui al presente comma. Le insegne non devono essere sovrabbondanti, eccessive o sovraccariche, per dimensioni, luminosità, animazione, immagini scritte, al fine di non costituire pericolo per la circolazione ovvero distrazione o disturbo per gli automobilisti. Le disposizioni relative alle insegne previste dal presente **Regolamento**, dal **CdS** e dal **Reg.CdS** di attuazione si applicano, in quanto compatibili, a tutte quelle scritte in qualsiasi modo realizzate (ad esempio con tecniche pittoriche direttamente su muro), o applicate (ad esempio su tende, bandiere, ecc.). È altresì considerato insegna di esercizio l'impianto collocato nelle aree di servizio destinate al rifornimento carburanti, riportante il marchio specifico e/o il nome di una società che commercializza prodotti petroliferi;

- b. **Preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne' per propria luce, ne' per luce indiretta;
- c. **Sorgente luminosa** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- d. **Cartello** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- e. **Striscione, locandina, stendardo** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Essi possono essere luminosi solo per luce indiretta.  
Nello specifico:
  - gli **striscioni** sono costituiti da "grosse strisce" di materiale non rigido collocabili anche trasversalmente alla strada, purché nel rispetto dell'altezza minima stabilita nel **CdS e Reg.CdS**;
  - le **locandine** se posizionale sul terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido;
  - gli **standardi** sono costituiti da bandiere pendenti da un'asta o pennone.
- f. **Segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- g. **Impianto pubblicitario di servizio** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- h. **Impianto di pubblicità o propaganda** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta. Sono riconducibili a tale definizione, e quindi sottoposti ad autorizzazione, anche i veicoli ad uso speciale, il cui scopo è quello di fare pubblicità per conto terzi a fronte di un corrispettivo, nel momento in cui diventano "statici", cioè nel caso di parcheggio prolungato durante il quale non venga occultata la superficie occupata dalla pubblicità;
- i. **Impianto pubblicitario abusivo** il mezzo pubblicitario privo di qualsivoglia autorizzazione all'installazione da parte dell'ente competente.

2. Si definiscono inoltre:
- j. **Totem pubblicitario** un impianto pubblicitario a pilastro, composto da un piedistallo e un corpo a colonna ove l'altezza è notevolmente maggiore della larghezza;
  - k. **Espositori temporanei** i mezzi pubblicitari collegati a fatti occasionali e contingenti (manifestazioni pubbliche, eventi culturali, folcloristici e di rievocazioni storiche, di spettacolo o circensi, per il lancio di iniziative commerciali). Gli impianti pubblicitari ammessi a titolo di espositori temporanei sono quelli definiti come plance, cartelli, trespole polifacciali. Gli striscioni pubblicitari possono essere autorizzati, a condizione che da verifica non risultino di pericolo per l'utenza;
  - l. **Distanza dall'intersezione** la distanza minima da rispettare tra il cartello pubblicitario e lo spigolo vivo dell'intersezione reale o presunto;
  - m. **Area dell'intersezione** l'area in cui non si può autorizzare alcuna installazione pubblicitaria. L'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria sono da considerarsi come area dell'intersezione; non è pertanto autorizzabile alcuna installazione pubblicitaria.
3. Per la pubblicità, intesa come **insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, bandiere su pali, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità o propaganda, totem pubblicitari, espositori temporanei**, le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo verticale più vicino alla strada del mezzo pubblicitario. La misura va effettuata dal limite della carreggiata del lato dove è presente il mezzo pubblicitario.
4. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale. (Rif. art.47 **Reg.CdS**).

### ART. 3 - PUBBLICITA' LUNGO E/O IN VISTA DELLE STRADE

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal **Reg.CdS**, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
2. La collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte di ASTRAL nel rispetto delle norme di materia in vigore. Nell'interno dei centri abitati formalmente delimitati, la competenza è dei comuni salvo il preventivo nulla osta di ASTRAL. Qualora il regolamento comunale preveda delle deroghe a quanto previsto dal presente **Regolamento** o dal **CdS**, esso dovrà essere allegato alla domanda. Sono soggetti ad autorizzazione anche tutti gli impianti obbligatori per legge, quali ad esempio i prezzari presenti nei distributori o le insegne dei tabacchi. Quando cartelli, insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili anche da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, se visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente **Regolamento** e la loro collocazione è autorizzata dalle ferrovie dello stato, previo nulla osta di ASTRAL.
3. Il presente **Regolamento** stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante, sempre nel rispetto di quanto previsto dal **CdS** e dal **Reg.CdS**. Nell'interno dei centri abitati formalmente delimitati, nel rispetto di quanto previsto dal c.1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto

delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Le domande di deroghe di cui al presente comma dovranno essere presentate in allegato al momento dell'inoltro dell'istanza del nulla osta.

4. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata da ASTRAL e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati da ASTRAL. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate da ASTRAL entro i limiti e alle condizioni stabilite nel presente **Regolamento**. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati da ASTRAL, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. (c.7 art.23 **CdS**).
5. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal **CdS**. La pubblicità fonica su strada è consentita agli autorizzati e nelle forme stabilite dal **Reg.CdS**; nei centri abitati per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore o a particolari periodi dell'anno (c.8 art.23 **CdS**).
6. ASTRAL può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di 60 giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno da cui sono stati rimossi ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del c.13-bis **CdS**, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal c. 13-quater **CdS** (Rif art.23 **CdS**).
7. Ai fine della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità, si specifica che le collocazioni dei mezzi pubblicitari si considerano:
  - a. **lungo la strada**: se realizzate dai 3 m ai 10 m dal limite della carreggiata (art.3 c.1 punto 7 **CdS**);
  - b. **in vista della strada**: seppur realizzate oltre 10 m dal limite di carreggiata, risultano visibili dalla strada.

#### **ART. 4 – VINCOLI STORICI, ARTISTICI**

1. Ai sensi dell'articolo 49 c.1 del D. Lgs. n. 42/04 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree.
2. In prossimità dei beni indicati al c.1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

#### **ART. 5 – VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI**

1. Ai sensi dell'art.153 c.1 del D.Lgs. n. 42/04 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del predetto D.Lgs. è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nell'art.134 del D.Lgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. e negli ambiti di paesaggio individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della del Lazio, PTPR adottato con atti 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli artt.21, 22, 23 della Legge Regionale del paesaggio n. 24/98, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.23 c.4 **CdS** senza previo parere favorevole dell'amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario coi valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

#### **ART. 6 - PUBBLICITA' FONICA**



1. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal **Reg.CdS**. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. (art. 23 c.8 **CdS**).
2. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 19,30.
3. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al c.2.
4. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, da ASTRAL e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. (art.59 c.4 del **Reg.CdS**).

#### ART. 7 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI E "VEICOLI PUBBLICITARI"

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nell'art.23 **CdS**, nell'art.57 **Reg.CdS** e, ove previsto, al pagamento dell'imposta comunale. E', quindi, fatto obbligo presentare al Comune la dichiarazione di cui all'art.8 del D.lgs. N 507/93 che dovrà essere conservata unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta. Tali documenti dovranno essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati ai controlli.
2. La definizione di "veicoli pubblicitari" non appare né nel **CdS** né nel **Reg.CdS** ma nel presente Regolamento, con questo termine ci si riferisce ai mezzi destinati al trasporto di cose ovvero immatricolati "per uso speciale", o ancora rimorchi e carrelli appendici, sui quali sono collocati manifesti pubblicitari, incollati su apposite strutture, consistenti in pannelli bifacciali concavi ovvero piani. A tali mezzi non è applicabile la disciplina relativa alla pubblicità sui veicoli in quanto non ne rispecchiano né i parametri né le caratteristiche previste dall'art.23 **CdS**, e art.57 **Reg.CdS**. Essi vanno ricompresi negli impianti di pubblicità o propaganda, di cui all'art.47 **Reg.CdS**, ovvero nei manufatti destinati alla pubblicità di attività e di prodotti non inclusi nelle altre definizioni di mezzi pubblicitari contenute nello stesso articolo.
3. Ai veicoli pubblicitari si applicano le norme generali previste per gli impianti pubblicitari stessi e possono essere sanzionati e rimossi con le medesime sanzioni e procedure individuate per gli impianti fissi poiché:
  - a. **se in circolazione**: i veicoli in parola violano il c.1 dell'art.23 **CdS**, in quanto per le loro caratteristiche costruttive e la loro funzione, arrecano disturbo visivo agli utenti della strada, distraendone l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
  - b. **se lasciati in sosta**: tali veicoli dovranno essere autorizzati e collocati nel rispetto delle norme del **CdS**, del **Reg.CdS** e del presente **Regolamento**.

#### ART. 8 - DIMENSIONE E CARATTERISTICHE CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

##### A) Dimensione (art.48 **Reg.CdS**)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'art.23 **CdS** e definiti dall'art.47 **Reg.CdS**, sopra richiamati, installati fuori dai centri abitati formalmente delimitati non devono superare la superficie di mq.6,00, ad eccezione delle insegne di esercizio, così come definite all'art.47, c.1 **Reg.CdS**, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere una superficie di mq 20,00; qualora la superficie di ciascuna facciata all'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino ad un limite di 50 mq.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati formalmente delimitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro il limite inferiore di m 1,00 x 0,20 e superiore di m 1,50 x m 0,30, E' ammesso l'abbinamento su di una sola struttura di sostegno di

un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e cromatiche di fondo e costituiscano oggetto di una unica autorizzazione.

4. Gli espositori temporanei possono avere le dimensioni da cm 70X100 a cm 100X150.
5. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295 **CdS** (Rif. art.134 **Reg.CdS**) I segnali turistici e di territorio devono avere la sagoma e le dimensioni come da tabella II 14/a **Reg.CdS**.
6. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure da II 298 a II 301 del Regolamento **CdS** (Rif. Art.134 **Reg.CdS**).
7. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono rispettare le dimensioni della tabella II.8 **Reg.CdS** Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. Tali tipi di segnaletica sono esemplificati dalla figura II 353 alla figura II 381 **Reg.CdS**.

#### **B) Caratteristiche (art.49 Reg.CdS)**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, il cui accertamento rimane a totale carico del richiedente, deve essere documentata prima del ritiro della relativa autorizzazione.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà, altresì, costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, per evitare di limitarne la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale o in mancanza di questa, al limite della carreggiata, misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati sopra la carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
7. I cartelli pubblicitari posizionati parallelamente all'asse stradale dovranno essere obbligatoriamente installati su due pali infissi nel terreno in maniera salda e inamovibile.
8. Gli impianti contenenti le preinsegne devono essere calibrati per poter reggere 6 (sei) pannelli come da attestazione da allegare alla domanda.
9. Gli impianti pubblicitari devono essere saldamente infissi al terreno e risultare inamovibili. Per il fissaggio dell'impianto al terreno non sono ammessi tiranti in acciaio, catene o simili. Non si possono collocare impianti pubblicitari su trattori, carretti o simili.
10. È ammessa, ove necessario, la presenza di idonee controventature.
11. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
12. Entro i centri abitati formalmente delimitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

#### **C) Preinsegne**



1. Per il singolo impianto di preinsegna viene rilasciata una singola autorizzazione contenente tutti i pannelli, fino ad un massimo di 6 (sei), che si vogliono utilizzare per senso di marcia.
2. Al momento della richiesta di autorizzazione vanno dichiarati quanti pannelli si vogliono mettere per senso di marcia. L'impianto non può contenere preinsegne vuote o con indicazione di "spazio libero".
3. In caso di rimozione della preinsegna, la stessa va comunicata subito ad ASTRAL.
4. La pubblicizzazione relativa ad una singola attività deve esser contenuta in una singola preinsegna per impianto. Sullo stesso impianto non possono esser presenti più preinsegne relative alla stessa attività se indicano la medesima direzione.
5. Le spese di sopralluogo sono dovute esclusivamente alla richiesta della prima preinsegna. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire la possibilità di inserire le preinsegne, nell'impianto autorizzato, anche ad altri soggetti fino al completamento di tutte le 6 (sei) postazioni disponibili per senso di marcia.
6. Al titolare dell'autorizzazione spetta l'obbligo di vigilare sull'impianto, è tenuto alla sua manutenzione, deve garantirne la sua sicurezza e ogni obbligazione amministrativa.
7. Il titolare dell'autorizzazione è passibile di sanzione nel caso in cui l'impianto autorizzato contenga più di 6 (sei) preinsegne per senso di marcia o vi siano installate preinsegne non autorizzate.
8. Si possono autorizzare al massimo due impianti di preinsegne paralleli alla strada e tra loro contigui.
9. Non verranno rilasciate autorizzazioni che prevedano impianti di preinsegne bifilari e perpendicolari al senso di marcia.
10. I soggetti interessati al rilascio di un provvedimento autorizzativo relativo all'installazione di preinsegne devono indicare nella documentazione dell'istanza che le attività pubblicizzate hanno sede entro 5 km dagli impianti.
11. In caso di integrazione di una nuova preinsegna su un impianto già esistente fino ad un massimo di 6 (sei) posizioni per senso di marcia, il richiedente, informato preventivamente il titolare dell'autorizzazione dell'impianto, deve inoltrare nuova e specifica istanza corredata dalla copia dell'informativa rilasciata dal proprietario in merito all'integrazione richiesta su carta semplice.
12. Il pagamento del canone sono di responsabilità del singolo richiedente al quale viene rilasciata una autorizzazione integrativa dell'originaria.
13. Nelle preinsegne la data di scadenza dell'autorizzazione dell'intero impianto coincide con la data di scadenza della prima insegna installata.
14. L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è soggetto al rispetto della normativa in vigore e del presente Regolamento.

#### **ART. 9 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati formalmente delimitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 (centocinquanta) candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
3. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 300 (trecento metri), fuori dai centri abitati formalmente delimitati, è vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo intermittente, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, posti a meno di m 15 (quindici metri), dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte di ASTRAL.
4. La croce verde e/o rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
5. Entro i centri abitati formalmente delimitati, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

#### ART. 10 – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

1. Lungo o in prossimità delle strade, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati formalmente delimitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a. 3 m dal limite della carreggiata e comunque, se presenti, all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette ed arginelli erbosi;
  - b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
  - f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
  - g. 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3, c.1 **CdS**;
  - h. 250 m prima delle intersezioni; l) 100 m dopo le intersezioni;
  - i. 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
4. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati formalmente delimitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b. in corrispondenza delle intersezioni, nel senso delle singole direttrici di marcia;
  - c. lungo le curve come definite all'art.3, c.1 **CdS** e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d. su scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
  - e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
  - i. nell'area di intersezione delle rotonde, così come affermato in modo chiaro e univoco dal parere n. 4583 del 12 settembre 2011 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al c.3, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a. 50 m, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

- c. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
6. Le norme di cui ai c.2 e 4, e quella di cui al c.3, lettera C), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m.
  7. Le distanze indicate ai c.2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati formalmente delimitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. Non sono concesse deroghe sulle distanze per l'installazione di cartelli perpendicolari all'asse stradale ove siano già installati ed autorizzati cartelli posti parallelamente. In caso di installazione di due impianti paralleli contigui tra di loro, essi, in ogni caso, dovranno avere una distanza di 25 metri. Va mantenuta, inoltre, una distanza minima di 25 metri fra gli impianti da installare non solo quando paralleli all'asse stradale ma anche nei casi in cui uno dei due sia perpendicolare all'asse stradale.
  8. Può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai c.2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
  9. Per gli impianti pubblicitari di servizio, paline e pensiline di fermata autobus e transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m<sup>2</sup>, non si applicano le distanze previste al c.2.
  10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai c.2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
  11. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
  12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
  13. Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal c.2, lettere B), C), D), E), F) ed H). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
  14. Per i totem, i monoliti o i pali per bandiere si richiede una distanza di ribaltamento dal limite della carreggiata pari almeno all'altezza del dispositivo da installare, fermo restando la distanza minima di 3 m., ad eccezione di quelli installati a servizio dei distributori di carburante.

#### **ART. 11 - UBICAZIONE MEZZI PUBBLICITARI IN STAZIONI DI SERVIZIO E AREE PARCHEGGIO**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ubicate sulla RV possono essere collocati cartelli, insegne di servizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stesse, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di servizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi queglii attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati formalmente delimitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni di legge e del presente **Regolamento**.

#### **ART. 12 – SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (art.134 Reg.CdS)**

1. Le indicazioni di questa categoria si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica:
  - a. turistiche;
  - b. industriali, artigianali, commerciali;
  - c. alberghiere;
  - d. territoriali;
  - e. di luoghi di pubblico interesse.I simboli che possono essere utilizzati sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231 **CdS**.
2. I segnali con le indicazioni di cui al c.1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo e di prescrizione. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al c.1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso da ASTRAL, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295 **CdS**. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.
5. I segnali con le indicazioni di cui al c.1, lettera B) possono essere installati, a giudizio di ASTRAL, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai c.2 e 3.
6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» (fig. II.296 **CdS**) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
7. Nei centri abitati formalmente delimitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297 **CdS**).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio di ASTRAL, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione di ASTRAL, secondo le modalità di posa in opera definite in precedenza.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
  - a. un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera B) seguente (fig. II.298 **CdS**);
  - b. un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299 **CdS**);

- c. una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301 **CdS**).
11. Tutti i segnali turistici o di territorio che contengono un riferimento alla denominazione o al logo di un'attività privata, sono soggetti ad autorizzazione e al pagamento del canone.
  12. I logotipi utilizzati che fanno riferimento ai segnali di localizzazione come previsti dal titolo II del **Reg.CdS** non sono soggetti al pagamento del canone.
  13. Sono considerati segnali turistici o di territorio unicamente i cartelli come descritti nei commi precedenti; ogni cartello stradale difforme è considerato impianto pubblicitario a tutti gli effetti e soggetto alle distanze di cui all'art. 10 e 11 del presente **Regolamento**.
  14. Tutti i segnali turistici o di territorio devono rispettare le distanze, le dimensioni e la forma previste dagli artt. dal 79 all'81 **Reg.CdS**.
  15. Al fine dell'installazione di tutti i segnali turistici o di territorio non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

#### ART. 13 - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI (art.136 Reg.CdS)

1. Sono definiti "**segnali che forniscono indicazioni di servizi utili**" quelli descritti all'art.136 **Reg.CdS**.
2. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che gli stessi siano integrati da una freccia indicante la direzione da seguire. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II.1 **CdS**, indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione e/o marchio può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8 **CdS**, salvo diversa indicazione.
3. Tutti i segnali di servizi utili che contengono un riferimento alla denominazione o al logo di un'attività sono soggetti ad autorizzazione e al pagamento del canone.
4. Sono considerati segnali di servizi utili unicamente i cartelli stradali come descritti nell'art.136 **Reg.CdS**; ogni cartello stradale difforme è considerato impianto pubblicitario a tutti gli effetti e soggetto alle distanze di cui agli artt.10 e 11 del presente **Regolamento**.
5. Tutti i segnali di servizi utili devono rispettare le distanze, le dimensioni e la forma previste dagli artt.dal 79 all'81 **Reg.CdS**.
6. Per ogni posizione richiesta potrà esser autorizzato soltanto un segnale per senso di marcia.
7. Al fine dell'installazione di tutti i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

### TITOLO III FORMALITA' DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DI NULLA OSTA

#### ART. 14 – AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

ASTRAL procede all'esame ed alla definizione delle istanze di autorizzazioni e nulla osta presentate per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari sulla base dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo aziendale dell'istanza (brevi mano, raccomandata a/r, mezzo PEC).

In particolare:

##### A) Competenze nei centri abitati

1. La domanda per il rilascio degli atti di autorizzazione interessanti tratti di strade regionali correnti all'interno dei centri abitati, così come definiti e **delimitati** ai sensi dell'art.3 e 4 **CdS** e dell'art.5 **Reg.CdS** con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art.26, c.3 **CdS** deve essere presentata al Comune competente, il quale emette l'atto sulla base delle proprie apposite disposizioni regolamentari e subordinatamente al Nulla Osta di ASTRAL.



2. Il Nulla Osta è richiesto ad ASTRAL, solo per i mezzi pubblicitari autorizzabili in base alle norme di legge e del regolamento comunale, direttamente dal Comune, che provvede a trasmettere copia dell'istanza presentata dal privato (corredata di tutti gli elementi di cui al precedente art.3 del presente **Regolamento**) avendo cura di specificare, in caso di deroghe alle distanze minime di cui all'art.51 c.4 **Reg.CdS** richiamate dal presente **Regolamento**, le diverse indicazioni contenute nel proprio regolamento.
3. Sono in ogni caso dovute dal privato le spese di istruttoria, richieste da ASTRAL, nonché tutti gli eventuali oneri relativi ai canoni.
4. Il Nulla Osta Tecnico è rilasciato da ASTRAL entro 60 giorni dal perfezionamento della pratica e viene trasmesso direttamente al Comune interessato.
5. Ai fini della vigilanza e tutela del patrimonio stradale il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, provvede ad inviarne copia ad ASTRAL, ovvero a prescrivere al titolare tale obbligo.
6. Per i tratti **consegnati** della RV correnti all'interno dei centri abitati con più di 10.000 abitanti, la competenza è in via esclusiva riservata al Comune, in quanto "Strade Comunali" a norma dell'art.2, c.7 **CdS** e dell'art.4, c.4 **Reg.CdS**.

#### B) Competenza fuori dei centri abitati

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati lungo le strade regionali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte di ASTRAL. I moduli per le richieste sono scaricabili dal sito ufficiale di ASTRAL, all'indirizzo [www.astralspa.it](http://www.astralspa.it).
2. L'ufficio competente entro i 60 sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.
3. Il soggetto finale interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare o spedire mezzo PEC o raccomandata A/R la relativa domanda, con allegato versamento per spese d'istruttoria, così come fissate ed aggiornate ai sensi del **Reg.CdS** corredata oltre che dai dati anagrafici del richiedente, completi, di codice fiscale, dalla descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, dalla denominazione della strada regionale, dall'esatta indicazione della località interessata e/o dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto, nonché di n. 2 marche da bollo ( una da apporre sulla richiesta e una per il provvedimento autorizzativo). Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario.
4. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta dovranno essere allegati in duplice copia (art.53 c.3 **Reg.CdS**):
  - a. bozzetto a colori del messaggio da esporre con relative dimensioni;
  - b. schizzo planimetrico con riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;
  - c. sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli erbosi, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e l'indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti, la distanza dalle intersezioni o dai manufatti esistenti, la distanza dell'impianto dalla carreggiata;
  - d. documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due fotografie una per senso di marcia);
  - e. eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che comunque non può essere inferiore a 3 mesi; in caso di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
  - f. autodichiarazione redatta ai sensi del D P R n 445/2000, nella quale si attesti che:
    - il manufatto che si intende collocare è stato calcolato realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
    - l'intervento non ricade su bene o zona soggette a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs. 490/99 e negli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR della Regione Lazio;
  - g. dichiarazione di proprietà dell'area privata interessata o, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile;
  - h. per gli impianti luminosi deve essere allegata dichiarazione di conformità ai sensi della L.n. 46/90.



5. La domanda corredata dalla documentazione sopra richiamata, nonché dalla prova dell'avvenuto versamento di quanto dovuto (spese di istruttoria e di sopralluogo) è acquisita dal Protocollo ASTRAL.
6. Il Protocollo ricevente la domanda restituisce all'interessato, ove richiesto, una delle due copie della planimetria o della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.
7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti ASTRAL provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda a richiedere all'interessato tutte le opportune integrazioni. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste.
8. Conclusa l'istruttoria tecnico - amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente **Regolamento**, ASTRAL, previo pagamento del I canone anticipato (in frazione del mese per l'anno in corso) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda emana il provvedimento di autorizzazione.
9. Le istanze di autorizzazione sono soggette al pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.405 c.2 e 3 **Reg.CdS**.
10. ASTRAL fissa annualmente gli importi dei diritti di istruttoria e sopralluogo. Tali importi sono pubblicati sul sito aziendale.
11. Le spese di istruttoria e sopralluogo, sono dovute per ogni istanza secondo i criteri stabiliti dal presente **Regolamento** e per gli importi annualmente determinati.
12. Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per canone nonché il tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
13. Dalla data di protocollo del provvedimento il titolare dell'autorizzazione ha quarantacinque 45 giorni di tempo, previa richiesta all'Ufficio competente, di apertura di un cantiere temporaneo mobile ai sensi dell'art.21 **CdS** per procedere all'installazione dell'impianto, salvo ulteriore proroga motivata e comprovata da necessità. Il posizionamento dell'impianto dovrà essere comunicato tramite e-mail o PEC ad ASTRAL.
14. Gli impianti autorizzati dovranno essere mantenuti in perfette condizioni anche in mancanza di messaggio pubblicitario in caso contrario l'autorizzazione sarà revocata senza rimborso del canone annuo. Seppur l'impianto autorizzato sia privo di messaggio pubblicitario dovrà comunque esser rinnovata la concessione in caso di scadenza. Solo per i cartelloni pubblicitari è ammessa la collocazione di una fascia saldamente ancorata allo stesso con esposta la dicitura "cartello in allestimento" e/o "spazio libero" e/o nome dell'azienda titolare dell'autorizzazione" e/o "riferimenti telefonici". L'impianto pubblicitario comunque dovrà esser dotato di regolare targhetta di identificazione.
15. E' fatto assoluto divieto mantenere la struttura di sostegno senza il pannello se non per il tempo strettamente necessario per il cambio dello stesso.
16. L'autorizzazione è rilasciata, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dai lavori autorizzati, compresi i danni alla circolazione e ai manufatti eventualmente esistenti nel suolo, soprassuolo e sottosuolo della proprietà regionale.
17. Durante la installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell'art.21 **CdS**, o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, a tutti i funzionari incaricati.
18. Nel caso di sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione, il titolare è tenuto ad informare ASTRAL richiedendo il rilascio di un duplicato, con pagamento delle relative spese.
19. Se dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento, ASTRAL emette sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90 un motivato preavviso di diniego. Successivamente, decorsi i 10 giorni, per eventuali osservazioni che costituiscano presupposti di fatto o ragioni giuridiche atte a determinare una nuova decisione in merito al rilascio del provvedimento autorizzativo, ASTRAL emette formale e motivato atto di diniego. Nel suddetto atto sono indicati i motivi del diniego, i termini e l'autorità cui è possibile proporre ricorso. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

#### C) Competenza in tratte consegnate

1. In conformità a quanto stabilito dall'art.26 **CdS** e dall'art.4 **Reg.CdS**, nei tratti di strade regionali consegnati ad altro ente ASTRAL non ha competenza.

**ART. 15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. E' fatto obbligo al titolare della autorizzazione/nullaosta di:
  - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite da ASTRAL al momento del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte di ASTRAL;
  - e. osservare scrupolosamente, durante i lavori di installazione e manutenzione dei mezzi pubblicitari, le prescrizioni della normativa vigente e in particolare il **CdS** e il **Reg.CdS** e nel DM 10 luglio 2002, adottando tutte quelle segnalazioni e prevenienze atte ad impedire che si verifichino incidenti in conseguenza dei lavori;
  - f. garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile mediante la esecuzione di interventi di manutenzione delle opere, nonché provvedere alla esecuzione immediata di adeguati interventi in caso di indubbia necessità per garantire la sicurezza stradale e la conservazione dell'opera, o qualora sia espressamente richiesto da ASTRAL;
  - g. comunicare ad ASTRAL in caso di rimozione di un cartello, la data della rimozione stessa. Suddetta comunicazione dovrà pervenire (a cura del proprietario dell'impianto), in forma scritta allegando documentazione fotografica (anche a mezzo raccomandata o pec).
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dal presente **Regolamento** di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente ad ASTRAL ogni variazione di residenza o domicilio.

**ART. 16 – AUTORIZZAZIONI PER ESPOSITORI TEMPORANEI**

1. L'esposizione di espositori temporanei è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo, dell'iniziativa cui si riferisce, oltretché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso.
2. La domanda di installazione va presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.
3. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato ed ad effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento o reintegro nelle condizioni di esercizio autorizzate.
4. L'esposizione pubblicitaria deve essere rimossa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello del termine autorizzato, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente.
5. Il richiedente deve documentare l'apposita richiesta, indicando per esteso, la strada e le progressive chilometriche dove intende effettuare la promozione pubblicitaria. Se la domanda sarà ripetuta, almeno con cadenza annuale, con le stesse caratteristiche e le medesime posizioni, ASTRAL potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione anche senza effettuare il sopralluogo a condizione che lo stato dei luoghi non sia mutato o non si riscontrino altre situazioni di impedimento.
6. Per gli espositori temporanei le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dagli art.55 e 56 del presente Regolamento si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. Rimangono invariate le altre distanze previste dagli art.11 e 12 del presente **Regolamento**.

**ART. 17 – PUBBLICITA' SU FERMATE DI AUTOBUS EXTRAURBANE**

1. Può essere rilasciata una sola palina pubblicitaria per singola fermata di autobus extraurbano.
2. La ditta autorizzata all'installazione della palina pubblicitaria deve permettere ai gestori del trasporto pubblico extraurbano di installare i pannelli indicanti gli orari degli autobus; tali pannelli seguono il modello II.6 del **Reg.CdS** e hanno le dimensioni della tabella II.9 del **Reg.CdS**.
3. Ogni palina pubblicitaria deve essere integrata con la figura II 358 del **Reg.CdS**.
4. Per tali forme di pubblicità non vanno considerate le distanze di cui agli artt.11 e 12 del presente **Regolamento**.
5. All'interno della pensilina è autorizzabile la pubblicità solo parallelamente all'asse stradale.
6. L'esposizione pubblicitaria è soggetta ad autorizzazione.

**ART. 18 – CARTELLI ED ESPOSITORI NEI CANTIERI EDILI**

1. Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all'interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli è dovuto il pagamento dell'imposta di pubblicità.
2. Non rientrano in questa tipologia i cartelli, previsti obbligatoriamente dalla normativa in materia, che ne dispongono l'esposizione nei cantieri con l'atto di concessione o di autorizzazione, senza l'applicazione di altre forme grafiche aggiuntive o di illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere.
3. La domanda per tali esposizioni, oltre ai documenti previsti dal presente **Regolamento** dovrà contenere gli estremi di protocollo dell'autorizzazione o concessione dovuta per legge.
4. La pubblicità promozionale della vendita immobiliare può essere esercitata solo se attinente al medesimo cantiere ove s'intende esporre tale forma di pubblicità e per un periodo massimo di 12 mesi rinnovabili, previa apposita domanda. In caso di mancato rinnovo l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso.
5. Per i cartelli "Vendesì" e "Affittasi" dovrà essere presentata apposita istanza e potranno esser autorizzati per periodi di 6 (sei) mesi o un anno al massimo, rinnovabili, e l'eventuale corrispettivo a tariffa fissa sarà richiesto anticipatamente per l'intero periodo al fine del rilascio dell'autorizzazione.

**ART. 19 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica e/o supporto elettronico suppletivo secondo prescrizioni dell'ASTRAL, posta in posizione facilmente accessibile sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
  - a. Amministrazione rilasciante;
  - b. soggetto titolare;
  - c. numero e data dell'autorizzazione;
  - d. indicazione della Strada Regionale, progressiva chilometrica del punto di installazione (Prog. Km XXX + XXX) e lato stradale (dx/sx secondo quanto riportato/indicato nella relativa autorizzazione);
  - e. data di scadenza ( gg/mm/anno).
2. La targhetta o la scritta devono essere sostituite dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure sia stata danneggiata o manomessa.

**ART. 20 - DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. I provvedimenti per le installazioni dei mezzi pubblicitari hanno durata massima di 3 anni e sono rinnovabili su richiesta del titolare a discrezione di ASTRAL anche per un tempo inferiore al triennio.
2. Il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato, fermo restando il regolare pagamento del canone dell'ultimo biennio, almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, inoltrando ad ASTRAL apposita domanda in bollo e corredata dal bozzetto del messaggio pubblicitario nonché da un'autodichiarazione in cui si attesta che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto in precedenza autorizzato ivi compresa l'asseverazione della stabilità delle strutture di sostegno e fondazione contro la spinta del vento e dei carichi.
3. Ai sensi dell'art.13, c.3, punto 15) del DPR n. 642 del 1972, le richieste di rinnovo potranno essere presentate su un medesimo foglio con l'indicazione, tra l'altro, delle singole autorizzazioni afferenti ad ogni singolo mezzo pubblicitario.
4. Analogamente ASTRAL rilascerà le autorizzazioni di rinnovo, previa apposizione sugli stessi delle marche da bollo che dovranno essere fornite dal soggetto richiedente, con le medesime modalità di ricezione delle istanze.

#### **ART. 21 - PROROGA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. I lavori per l'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati dovranno essere eseguiti dal titolare entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o nel diverso termine stabilito nel provvedimento di ASTRAL o del Comune competente, salvo proroga da richiedersi per iscritto, almeno 15 giorni prima della scadenza del medesimo termine.
2. Ove i lavori non dovessero essere effettuati nel termine previsto senza che sia stata richiesta la proroga l'autorizzazione decadrà automaticamente, e le opere eventualmente realizzate oltre i termini, saranno considerate abusive e sanzionate ai sensi di legge.

#### **ART. 22 - VARIAZIONI DEL MESSAGGIO**

1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario, ferma restando la durata dell'autorizzazione e decorsi tre mesi dall'esposizione del precedente messaggio, deve farne domanda all'ASTRAL, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. Entro 15 giorni dal perfezionamento della domanda viene rilasciata l'autorizzazione o emesso un provvedimento di diniego motivato da parte dell'ASTRAL.
3. Nel caso in cui i termini previsti al comma precedente decorrano senza che sia emesso alcun provvedimento l'autorizzazione si intende rilasciata. In tali casi, tuttavia qualora i messaggi pubblicitari e propagandistici risultino non rispondenti al disposto dell'art.23, c.1 **CdS** devono essere rimossi entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza procede d'ufficio ASTRAL ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
4. Per i mezzi pubblicitari situati all'interno della delimitazione del centro abitato, non deve essere richiesto all'ASTRAL il nulla osta per la variazione del messaggio pubblicitario, la cui istanza deve essere inoltrata direttamente all'Amministrazione Comunale competente per il territorio che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione.

#### **ART. 23 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

1. E' riconosciuta la facoltà al titolare di rinunciare all'autorizzazione ottenuta, dandone comunicazione scritta, in carta semplice all'ASTRAL.
2. La rinuncia ad uno o a più impianti autorizzati deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta ad ASTRAL a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Il titolare dovrà in caso provvedere al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti nell'atto di autorizzazione.
3. La comunicazione di rinuncia comporta per il titolare l'obbligo entro 10gg di:
  - a. consegnare ad ASTRAL il/i provvedimento/i autorizzativo/i originale/i di cui si è titolare;

- b. rimuovere il/i mezzo/i pubblicitario/i oggetto di rinuncia, trasmettendo idonea documentazione fotografica attestante l'avvenuta rimozione e il corretto ripristino della proprietà statale.
4. La rinuncia prevede il pagamento del canone fino all'effettiva rimozione del/i mezzo/i pubblicitario/i e non dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo.

#### **ART. 24 – REVOCA, MODIFICA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione è sempre revocabile o modificabile da ASTRAL per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che ciò comporti la corresponsione di alcuna indennità. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, è adottato da ASTRAL.
2. In caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere ASTRAL può, previa diffida, revoca l'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.
3. Qualora a seguito di controlli effettuati da ASTRAL il titolare di un provvedimento di autorizzazione dovesse risultare responsabile di collocazione/i pubblicitaria/e abusive nel numero uguale o maggiore a cinque, oltre ad essere sottoposto alle procedure previste dalla normativa vigente per la rimozione dei cartelli abusivi, sarà sospesa per almeno un periodo di due anni dal rilascio di nuove autorizzazioni e dal rinnovo delle esistenti, con l'obbligo di rimozione degli impianti.
4. I provvedimenti di cui ai precedenti c.1 e 3 comportano per il titolare, l'obbligo di consegnare ad ASTRAL l'autorizzazione revocata o sospesa oltretutto l'obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, rimettendo in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'atto di revoca o sospensione.

#### **ART. 25 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere ritirata da ASTRAL a seguito del verificarsi delle seguenti cause di decadenza:
  - a. reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento;
  - b. violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
  - c. uso improprio del diritto o esercizio d'occupazione, in contrasto con norme e regolamenti vigenti;
  - d. mancato pagamento del canone nei termini di scadenza indicati;
  - e. mancata esecuzione dei lavori autorizzati oltre il termine di 60 giorni senza che sia richiesta proroga.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato, previa diffida per le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e e) del comma precedente, da ASTRAL fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni.
3. Il provvedimento comporta per il titolare l'obbligo di consegnare ad ASTRAL l'autorizzazione decaduta e di rimuovere il mezzo pubblicitario rimettendo in pristino la proprietà stradale a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'atto di decadenza.
4. La decadenza non dà diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione delle somme pagate.

#### **ART. 26 - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere annullata da ASTRAL qualora venga riscontrato che la stessa era illegittima fin dall'origine. Tale illegittimità si configura qualora l'atto difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti previsti per esso ovvero sia stato adottato in violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
2. L'autorizzazione può essere ritenuta nulla qualora ASTRAL accerti che la stessa sia mancante degli elementi essenziali e/o viziata da difetto assoluto di attribuzione ovvero adottata in violazione o elusione del giudicato nonché degli altri casi previsti dalla legge.
3. Il relativo provvedimento di annullabilità o nullità, debitamente motivato, sarà adottato da ASTRAL.
4. I provvedimenti di cui al punto 3, comportano per il titolare l'obbligo di consegnare ad ASTRAL l'autorizzazione annullata o nulla e di rimuovere il mezzo pubblicitario rimettendo in pristino la proprietà stradale a proprie cure e spese.
5. L'annullamento/nullità dell'autorizzazione non dà diritto ad indennizzi né a restituzione delle somme pagate



**TITOLO IV  
ONERI E CANONI****ART. 27 – SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO**

1. Ad ogni domanda dovranno essere allegati l'originale del bollettino di avvenuto versamento effettuato, su apposito c.c.p. o bonifico bancario come indicato su ciascun modulo di richiesta pubblicato sul sito internet aziendale ed intestato ad ASTRAL, Via del Pescaccio n. 96/98 – 00166 Roma, delle somme dovute per spese di sopralluogo ed istruttoria ai fini dell'esame della domanda, secondo gli importi in vigore al momento della presentazione dell'istanza pubblicati sul sito di ASTRAL, oltre alla relativa documentazione tecnica riferita ad ogni specifica domanda.  
In caso di diniego o rinuncia del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri versati.

**ART. 28 CANONI**

1. Le autorizzazioni di cui al presente **Regolamento** sono soggette al pagamento di un corrispettivo annuo determinato sulla base delle caratteristiche dell'impianto, dell'importanza della strada e del coefficiente ISTAT di rivalutazione.
2. Il canone per la pubblicità è determinato ogni anno e viene pubblicato con Deliberazione Regionale sul B.U.R.L entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. La determinazione del canone varia in funzione della tipologia di autorizzazione e nulla osta. Tuttavia i criteri generali sulla base dei quali sono calcolati gli importi dovuti come corrispettivi delle autorizzazioni rilasciate da ASTRAL, come spiegato dal **CdS**, sono:
  - a. il grado di soggezione della strada;
  - b. il valore economico della concessione;
  - c. il vantaggio che l'utente ricava dalla concessione.
4. Il calcolo del canone dipende inoltre:
  - a. dal fatto che il cartello pubblicitario sia ubicato su suolo demaniale o su suolo privato (e quindi solo in vista della strada pubblica);
  - b. dal volume di traffico attraversante la strada dove sarà ubicato l'impianto.
5. La somma dovuta dall'autorizzato sarà determinata, da una parte, dai costi che ASTRAL sostiene per l'interferenza stradale (costi che si ripercuotono sulle strade e relative pertinenze, beni che ASTRAL deve istituzionalmente mantenere e tutelare per conto della Regione), e dall'altra, dal vantaggio di chi utilizza l'accesso (di chi ad esempio affitterà lo spazio pubblicitario contenuto nell'impianto). Le formule che determinano annualmente i canoni sono pubblicate sul sito di ASTRAL.
6. Per il calcolo dei canoni i valori da attribuire ai coefficienti  $K_i$  previsti nelle formule sono riportati nella tabella pubblicata sul sito di ASTRAL.
7. Il canone applicato ha cadenza annuale e dovrà pagarsi in unica soluzione a seguito dell'invio da parte di ASTRAL della relativa fattura, salvo il pagamento del I canone anticipato che è richiesto al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo.
8. Il mancato pagamento delle somme richieste a titolo di canone entro 60 sessanta giorni dall'invio di regolare fattura determinerà l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, nonché l'addebito delle spese per il recupero delle somme non corrisposte nei termini.
9. Il permanere non giustificato delle morosità determinerà l'avvio del procedimento di revoca della/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, con la conseguenza che l'impianto sarà considerato abusivo, oltre che l'impossibilità di ottenere nuove autorizzazioni o rinnovi su tutta la RV.
10. La mancanza del messaggio pubblicitario sul manufatto non rileva ai fini della determinazione del canone, poiché ai sensi dell'art.27 **CdS**, il canone ha cadenza annuale e carattere ricognitivo ed è calcolato sulla base della possibilità, per il titolare dell'autorizzazione di utilizzare l'impianto per tutta la durata dell'anno.
11. Il Concessionario è obbligato al pagamento del Canone annuale per tutta la durata dell'autorizzazione. Il canone è dovuto dall'autorizzato in favore di ASTRAL anche nel caso di non utilizzazione temporanea o definitiva dell'autorizzazione rilasciata.



12. Per quanto riguarda il primo anno l'importo sarà rapportato al mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione.
13. Il canone sarà rivalutato a far data dal primo gennaio di ogni anno in misura non inferiore alla variazione media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di OPERAI ed IMPIEGATI.
14. Ai fini della variazione del calcolo del canone, le dimensioni dei manufatti relative in particolare ai cartelli pubblicitari, devono essere dichiarate in ogni caso annualmente entro il mese di novembre e devono rimanere inalterate per tutto l'anno successivo. Il canone sarà aggiornato, secondo le tariffe in vigore, sulle base delle nuove dimensioni.
15. Nei casi di cui agli artt. 24, 25 e 26 del presente **Regolamento**, il titolare del/i provvedimento/i autorizzativo/i dovrà corrispondere il canone relativo a tutto il periodo fino a 20 giorni successivi alla data di invio della documentazione comprovante l'avvenuta rimozione e il corretto ripristino dello stato dei luoghi.
16. In caso di passaggio di competenza ad altro Ente, il canone deve essere corrisposto ad ASTRAL:
  - a. **per consegna (di tratte stradali)** fino al 31/12 dell'anno di avvenuta consegna della tratta stradale;
  - b. **per delimitazione di centro abitato (traverse interne)** fino alla data di validità dell'autorizzazione.

## TITOLO V

### MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI E/O PERICOLOSI

#### ART. 29 – VIGILANZA

1. ASTRAL vigila, a mezzo del proprio personale qualificato in materia di vigilanza, sul corretto adempimento di quanto contenuto nel provvedimento di autorizzazione o nulla osta. Il predetto personale munito di documento di riconoscimento, ove lo ritenga opportuno, ha diritto di prendere visione del provvedimento di autorizzazione o nulla osta, copia della quale deve essere sempre conservata in cantiere e successivamente dall'autorizzato.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, concessione (occupazione di spazio maggiore o diverso da quello autorizzato; diverso posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato; pessimo stato di conservazione e manutenzione delle opere dei mezzi pubblicitari; danni a persone), il personale incaricato compila un processo verbale di accertamento, con il quale contesta gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla norma vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi, oppure l'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
4. Ove nel corso dell'attività di vigilanza il personale di ASTRAL rilevi che i mezzi pubblicitari oggetto delle procedure indicate agli artt. 24, 25 e 26 del presente Regolamento, risultino ancora installati lungo o in vista della RV, anche oltre i termini comunicati dal titolare di avvenuto ripristino dei luoghi, gli stessi saranno considerati privi di autorizzazione e, quindi, oggetto di rimozione ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater o 13 bis CdS e di relative sanzioni.
5. Accertata la violazione delle norme di legge e regolamentari in vigore, e trascorso inutilmente il termine assegnato da ASTRAL al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e del presente **Regolamento**.
6. La vigilanza è, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art.12, c.1 **CdS** il quale trasmette le proprie segnalazioni ad ASTRAL per i provvedimenti di competenza.
7. Ai fini di cui ai commi precedenti gli uffici o comandi da cui dipendono gli agenti accertatori che redigono il verbale di contestazione provvedono a trasmettere copia dello stesso ad ASTRAL.

#### ART. 30 - SANZIONI

1. ASTRAL procede ad accertare le violazioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare dal **CdS** e dal **Reg.CdS**.

**ART. 31 – SEGNALETICA NON CONFORME**

1. L'installazione della segnaletica prevista dagli artt.12 e 13 del presente **Regolamento** e in difformità da quanto previsto dal **CdS**, dal **Reg.CdS** e dal presente **Regolamento**, comporterà la classificazione degli stessi come mezzi pubblicitari assoggettandoli alla relativa disciplina anche ai fini della loro sanzione e della loro rimozione.

**ART. 32 – SERVIZIO RIMOZIONE MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI SU RETE VIARIA REGIONALE**

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari su suolo privato privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal c.1 dell'art.23 del C.d.S., l'ASTRAL, come previsto dall'art.23, c.13bis **CdS**, diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso inutilmente il suddetto termine, ASTRAL provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo, trasmettendo la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.
2. Nel caso in cui l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale rientrante nel patrimonio regionale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade regionali e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel **Reg.CdS**, ASTRAL, come previsto dall'art.23, c.13quater **CdS**, esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente, in caso di mancato recupero delle sanzioni elevate, ASTRAL trasmette il verbale elevato alla Prefettura competente per l'emissione dell'ordinanza dell'ingiunzione per recupero della sanzione principale e successivamente la nota delle spese sostenute per la relativa emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento per recupero della sanzione accessoria.
3. Per quanto attiene alle modalità operative connesse al monitoraggio e alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi collocati lungo e in vista della Rete Viaria Regionale, in conformità al principio di trasparenza dell'azione amministrativa e a garanzia della pubblica incolumità, ASTRAL pubblica sul proprio sito aziendale – [www.astralspa.it](http://www.astralspa.it) - appositi avvisi in cui:
  - a. sospende, per ciascuna strada regionale di volta in volta interessata dalla attività di rimozione, il rilascio di nuove autorizzazioni per installazione di nuovi/e cartelli pubblicitari e preinsegne (c.2 e 4, art.47 **Reg.CdS**), lungo e in vista della rete viaria regionale;
  - b. comunica, al termine delle suddette operazioni di rimozione, la riapertura dei termini per il rilascio di nuove autorizzazioni per installazione di nuovi/e di cartelli pubblicitari e preinsegne (c.2 e 4, art.47 **Reg.CdS**) lungo e in vista della rete viaria regionale.
4. Restano esclusi da tale provvedimento, i tratti ricadenti in traverse interne formalmente delimitate, per cui verrà rilasciato il richiesto nulla osta e le autorizzazioni per cambio immagine, che verranno emesse nei modi e tempi ordinari.

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI****ART.32 – POTERE SOSTITUTIVO**

1. ASTRAL ha cura che i procedimenti siano conclusi nel minor tempo possibile.
2. I procedimenti e i relativi provvedimenti amministrativi descritti nel presente Regolamento, sono emessi, nel rispetto dei tempi e dei termini in precedenza definiti, dalla relativa Struttura preposta: Ufficio Pubblicità, Gare sportive e Trasporti Eccezionali/ Area Rilascio Concessioni.
3. In caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento da parte della suddetta Struttura, il cittadino in mancanza di riscontro da parte del Responsabile dell'Ufficio Pubblicità, Gare Sportive e Trasporti Eccezionali e del Dirigente dell'Area Concessioni, può richiedere, prima del ricorso all'azione giudiziale e a

garanzia della corretta azione amministrativa, l'attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90.

4. ASTRAL, in funzione della propria organizzazione, ha individuato in capo al Direttore Generale il soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo.
5. L'esercizio del potere sostitutivo, deve comunque essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, con una richiesta indirizzata al titolare del potere sostitutivo sopra indicato, il quale entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti.
6. Le richieste di intervento sostitutivo, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito di ASTRAL – [www.astralspa.it](http://www.astralspa.it), possono essere inoltrate tramite:
  - posta elettronica certificata all'indirizzo [protocolloastral@pec.astralspa.it](mailto:protocolloastral@pec.astralspa.it);
  - posta ordinaria: ASTRAL SpA, Via del Pescaccio 96/98, 00166 Roma

#### **ART. 33 – RINVII**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente **Regolamento** si rinvia al **CdS** e **Reg.CdS**.

#### **ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente **Regolamento**, approvato dall'Amministratore Unico ASTRAL in data \_\_/\_\_/2020, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito di ASTRAL.
2. Il presente **Regolamento** sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio.